

Penale Sent. Sez. 5 Num. 39033 Anno 2012

Presidente: MARASCA GENNARO

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 05/06/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI RAUSO STEFANO N. IL 13/06/1940

avverso l'ordinanza n. 967/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
02/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensori Avv.;



IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, dr. Luigi Riello, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

- Sono comparsi per il prevenuto gli avv.ti Vincenzo Alesci e Carlo Taormina, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre Di Rauso Stefano avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 2-3-2012 che, quale giudice d'appello, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Napoli dell'8-2-2012 di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in data 28/11/2011 per i reati di cui all'art. 416-bis ed altri del cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria Di Rauso Stefano, titolare dell'impianto di calcestruzzi Beton ME.CA, era legato al locale clan Bidognetti, a cui versava una parte dei proventi dell'attività d'impresa ricevendone in cambio protezione e la garanzia di un esercizio oligopolistico dell'attività sul territorio.

La richiesta di revoca della misura è stata fondata su indagini svolte dal difensore del prevenuto, consistite nell'assunzione di informazioni dai clienti della Beton ME.CA e in una consulenza di parte, da cui sarebbe risultato che:

- non vi sono stati cambiamenti anomali e repentini nelle compagini sociali delle società riferibili al Di Rauso, rimaste tutte intranee al nucleo familiare dell'indagato;
- vi è stato solo un ponderato aumento negli anni del volume d'affari, seguito da un decremento nelle ultime due stagioni conseguenti alla crisi del mercato;
- le società del prevenuto sono rimaste sempre estranee ai grandi appalti di committenza pubblica e privata, né sono stati annoverati sub-appalti di cui siano risultate beneficiarie;
- la capitalizzazione della società è stata sempre tracciabile e fondata per lo più su reversali della proprietà (il lease back del terreno e dell'azienda a favore di una società di leasing internazionale; l'accensione di un mutuo col Banco di Napoli);
- l'espansione del mercato di riferimento delle società del prevenuto è da imputare unicamente alle capacità imprenditoriali del Di Rauso, all'alta qualità del suo prodotto, ai prezzi concorrenziali e alla favorevole politica dei pagamenti praticata a favore dei clienti.

La richiesta di revoca si fonda anche sulle dichiarazioni di Di Rauso Michele, figlio dell'indagato, che ha evidenziato l'esclusione sistematica delle imprese del padre dai grandi appalti; sulle dichiarazioni di Mennillo Luigi, acquisite dal difensore ex art. 391, il quale ha dichiarato che la General Appalti srl (di cui,

verosimilmente, era amministratore – circostanza non evidenziata dal ricorrente) non si approvvigionava esclusivamente dalla Beton ME.CA e che, quando ciò è avvenuto, lo ha fatto per mera convenienza commerciale.

Il Tribunale del riesame non ha ritenuto decisive le suddette circostanze, in quanto nessuna di esse incompatibile col quadro accusatorio, imperniato sullo scambio di favori tra l'indagato e l'associazione mafiosa, a cui sarebbe addirittura intraneo.

E' stato presentato ricorso in Cassazione a mezzo dell'avv. Vincenzo Alesci, lamentando:

- la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in quanto, secondo il difensore, le prove raccolte farebbero venir meno i gravi indizi di colpevolezza;
- la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., per il venir meno delle esigenze cautelari, in quanto la nomina dell'amministratore giudiziario impedisce ex se lo scambio di favori ipotizzato dall'accusa.

E' stata presentata memoria aggiunta in data 4-6-2012 a firma dell'avv. Carlo Taormina, con la quale sono stati riproposti e sviluppati i motivi di ricorso dell'avv. Alesci, soffermandosi, in particolare, sulle dichiarazioni di Di Rauso Michele, figlio dell'imputato, che avrebbe chiarito le ragioni dell'affermazione della Beton ME.CA sul mercato ed contrastato efficacemente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare, quelle di Giovanni Ferriero, di Mezzero Antonio e Caianello Raffaele), nonché di essersi interessato in prima persona della Beton ME.CA srl fin dal 2000, stante le cattive condizioni di salute del padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata ha escluso, con motivazione sintetica ma esaustiva, che le prove raccolte dal difensore siano idonee a mutare il quadro indiziario delineato nell'ordinanza applicativa della misura.

Premesso, infatti, che la condotta di partecipazione contestata all'indagato è rappresentata, nella sostanza, da un rapporto di scambio, in base al quale la società del prevenuto si impegna a corrispondere al clan Bidognetti una parte dei proventi dell'attività d'impresa, mentre il clan garantisce alla Beton ME.CA l'esercizio di un'attività oligopolistica sul territorio, ne consegue, secondo la valutazione dei giudici di merito, che nessuna delle acquisizioni operate dalla difesa è idonea a scardinare il quadro accusatorio, in quanto:

- la linearità della contabilità societaria, ove effettivamente esistente, non incide su nessuno degli elementi dell'accusa, in quanto non è contestato alla società (e

al Di Rauso) il finanziamento ad opera dei clan, ma lo scambio dei favori, che è compatibile con una contabilità "lineare";

- le numerose dichiarazioni dei clienti (compresa quella di Mennillo) possono provare, al massimo, che nessuno di essi è stato coartato affinché si servisse della Beton ME.CA, ma non provano che la Beton ME.CA rifuggisse dai rapporti col clan locale, giacché, è sottolineato nell'ordinanza, il regime di monopolio, o oligopolio, è stato assicurato non con la costrizione degli operatori della zona, ma con l'impedire a terzi di entrare nel mercato dell'offerta, giacché era questa la situazione che consentiva all'Impresa di operare proficuamente.

Queste considerazioni, espresse dai giudici del merito con riferimento al permanere del quadro indiziario, si attagliano compiutamente alle altre acquisizioni della difesa, che sono idonee a neutralizzare, giacché lo scambio di favori ipotizzato dall'accusa non richiedeva alcuna modifica delle compagini sociali; "l'aumento ponderato del volume d'affari" poteva ben dipendere dalla situazione di oligopolio mantenuta sul mercato nel modo anzidetto; la partecipazione agli appalti non costituisce affatto una modalità necessaria di collaborazione con i clan camorristici, né un modo necessario di operare delle imprese. Per altro verso, non è contestata al Di Rauso di essere stato finanziato dai clan locali (per cui non assume significato dirimente la capitalizzazione della società con mezzi propri dei soci) né di offrire sul mercato un prodotto scadente e imposto con la forza (dove non assumono rilievo le capacità imprenditoriali del Di Rauso, l'alta qualità del suo prodotto, i prezzi concorrenziali e la favorevole politica dei pagamenti praticata coi clienti).

Quanto alle dichiarazioni di Di Rauso Michele, su cui, si dice, il Tribunale del riesame ha ommesso di pronunciarsi, esse afferiscono alle ragioni del successo della Beton ME.CA sul mercato e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che Di Rauso Michele ha inteso contrastare: sulle prime il giudice d'appello ha fornito la risposta, perfettamente logica, sopra riportata; sulle seconde non ha svolto considerazioni, non ritenendo rilevanti le dichiarazioni del figlio dell'indagato, a sua volta interessato agli esiti del procedimento riguardante il genitore. Tale omissione non determina alcuna nullità, essendo stato più volte precisato da questa Corte che il giudice d'appello non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni incompatibili con la decisione presa, ma solo quelle che hanno il carattere della decisività: quelle, cioè, che si pongono in frontale contrasto con le argomentazioni spese a sostegno della decisione e sono idonee a minarne il fondamento.

Anche il secondo motivo è infondato. Posto che l'appellante aveva chiesto, in limine al suo atto d'appello, la revoca della misura per il venire meno dei gravi indizi di colpevolezza o la sua sostituzione con altra meno afflittiva, il giudice del

riesame ha disatteso, correttamente, la prima richiesta, avendo ritenuto il permanere degli elementi indiziari; ha rigettato la richiesta di sostituzione, in considerazione della natura del reato attribuito al prevenuto e della misura (arresti domiciliari) in atto. Questa valutazione è logica, rispettosa della ratio legis e come tale non censurabile in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato. Conseguentemente, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/6/2012